



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 456

Prot. n. 3/2025-D

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Criteri per la determinazione dell'organico del personale docente nel primo e secondo ciclo di istruzione, a.s. 2025/2026 - Legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5, art. 86

Il giorno **04 Aprile 2025** ad ore **09:50** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

**FRANCESCA GEROSA
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
ACHILLE SPINELLI**

Assenti:

ASSESSORE

**SIMONE MARCHIORI
MARIO TONINA
GIULIA ZANOTELLI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica,

ai sensi della normativa vigente, di seguito richiamata, la Provincia determina gli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche provinciali del primo e del secondo ciclo di istruzione e provvede alla relativa assegnazione alle predette istituzioni scolastiche, in applicazione di criteri adottati dalla Giunta Provinciale e definiti tenendo conto dei piani di studio provinciali relativi ai percorsi del primo e secondo ciclo d'istruzione, di specifiche progettualità, nonché della necessità di riequilibrare situazioni che evidenzino particolari criticità.

Rispetto agli anni scolastici passati, nella deliberazione della Giunta Provinciale n. 2219 del 23 dicembre 2024, oltre a disciplinare le modalità, gli strumenti e le tempistiche con le quali vengono effettuate le iscrizioni ai percorsi erogati dalle istituzioni del sistema educativo provinciale per l'anno scolastico 2025/2026, sono state introdotte le disposizioni relative ai criteri da applicare per la formazione delle classi nelle istituzioni scolastiche provinciali. Si è infatti ritenuto opportuno, anche cogliendo le sollecitazioni pervenute dalle istituzioni scolastiche, approvare fin da subito i criteri di formazione delle classi in quanto strettamente collegati al possibile accoglimento delle domande di iscrizione.

Con il presente atto si propone di definire i criteri per l'assegnazione dell'organico docente alle istituzioni scolastiche provinciali del primo e del secondo ciclo di istruzione con riferimento all'anno scolastico 2025/2026. Si conferma in generale l'impianto da ultimo approvato per l'anno scolastico 2024/2025, introducendo alcune modifiche per meglio rispondere alle esigenze che emergono dal sistema scolastico provinciale.

In particolare si propone di aumentare l'assegnazione spettante alle istituzioni scolastiche del primo ciclo con un numero di iscritti inferiore a 500 studenti e un numero di plessi inferiore a 6, relativa all'esonero per il supporto al Dirigente scolastico nello svolgimento della funzione organizzativa e amministrativa, considerato il generale aumento della complessità gestionale, nonché le necessità rappresentate dalle istituzioni scolastiche stesse. Sempre per il primo ciclo si ritiene opportuno mettere in evidenza che la prevista possibilità di deroga ai criteri di assegnazione per particolari criticità debitamente rappresentate e motivate, può trovare applicazione anche per esigenze derivanti dalla presenza di pluriclassi.

Al fine di supportare e valorizzare il funzionamento dell'Ufficio Ladino di Formazione e Ricerca Didattica (OLFED), si propone di aumentare l'assegnazione di tale dotazione organica, assegnata alla Scuola Ladina di Fassa, vista anche la Mozione n. 22 approvata dal Consiglio Provinciale in data 5 giugno 2024, prevedendo che l'istituzione scolastica restituisca all'amministrazione provinciale una relazione sulle attività svolte e sulle ricadute delle stesse sugli studenti, entro il 30 settembre 2026.

Si propone inoltre di meglio specificare le risorse messe a disposizione per il sostegno alle minoranze linguistiche e assegnate agli istituti comprensivi Folgaria-Lavarone-Luserna, Pergine 1 e alla Scuola Ladina di Fassa.

A seguito di un'analisi dei fabbisogni rappresentati dalle istituzioni scolastiche che organizzano corsi di alfabetizzazione e di istruzione per gli adulti, si propone l'aumento della dotazione organica da destinare a questo fine, assegnando 12 ore aggiuntive all'Istituto di istruzione "M. Martini" di Mezzolombardo e 3 ore aggiuntive all'Istituto di istruzione "Guetti" di Tione.

Al fine di favorire le istituzioni scolastiche nell'individuazione delle figure del tutor sportivo da affiancare agli studenti che praticano attività sportiva a livello agonistico, si propone di aumentare

di 4 ore l'assegnazione relativa all'organico funzionale dell'autonomia alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione, al fine di destinare tali ulteriori risorse al supporto degli studenti atleti che svolgono attività sportive non rientranti nelle categorie dell'elenco riportato nell'allegato B); eventuali ore non necessarie a questo fine possono essere utilizzate per il supporto agli studenti che svolgono le attività rientranti nel citato elenco e in subordine per le altre finalità previste dal punto 6 "Organico funzionale dell'autonomia" del predetto allegato.

Al fine di supportare ulteriormente le istituzioni scolastiche nella gestione della complessità delle classi si propone di raddoppiare la dotazione complessiva di 200 ore settimanali assegnata per l'a.s. 2024/25, rientrante nell'organico funzionale dell'autonomia, elevandola a 400 ore settimanali per l'a.s. 2025/26 da ripartire tra le istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo di istruzione.

Per meglio rispondere alle necessità delle istituzioni scolastiche connesse all'inclusione scolastica degli studenti e studentesse con accertata condizione di disabilità ai sensi della L. 104/1992, si propone di ridefinire i criteri con cui viene calcolata la dotazione relativa ai docenti di sostegno. I nuovi parametri intendono rilevare la complessità delle singole istituzioni scolastiche oltre che garantire una maggiore stabilità e continuità nell'insegnamento.

Per favorire l'integrazione e l'alfabetizzazione degli studenti e delle studentesse provenienti da contesti migratori, con il presente provvedimento la relativa dotazione organica è implementata di ulteriori 40 ore settimanali. In via sperimentale, per l'a.s. 2025/2026, sono messe a disposizione ulteriori 24 ore per le istituzioni scolastiche capofila di rete, che attivino laboratori di matematica, in considerazione della diffusa fragilità riscontrata in tale ambito.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- visto il Decreto del Presidente della Repubblica di data 15 luglio 1988, n. 405, come da ultimo modificato dal decreto legislativo di data 19 novembre 2003, n. 346, che all'articolo 1 stabilisce che le attribuzioni amministrative dello Stato in materia di istruzione elementare e secondaria siano esercitate, nell'ambito del proprio territorio, dalla Provincia di Trento;
- visto il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016 n. 19 "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" e s.m.i.;
- visto il decreto interministeriale del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro dell'università e della ricerca n. 255 del 22 dicembre 2023, pubblicato sulla G.U. del 10 febbraio 2024 "Revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado";
- vista la Legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino" e s.m.i.;
- visto il Decreto del Presidente della Provincia 17 giugno 2010, n. 16-48 Leg "Regolamento stralcio per la definizione dei piani di studio provinciali relativi al percorso del primo ciclo di istruzione (articolo 55 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)" e s.m.i.;

- visto il Decreto del Presidente della Provincia 5 agosto 2011, n. 11-69/Leg, “Regolamento stralcio per la definizione dei piani di studio provinciali relativi ai percorsi del secondo ciclo e per la disciplina della formazione in apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (articoli 55 e 66 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)” e s.m.i.;
- visto il Decreto del Presidente della Provincia 18 dicembre 2015 n. 20-34/Leg. “Regolamento sull'assetto organizzativo e didattico dell'educazione degli adulti in provincia di Trento” e s.m.i.;
- visto il Decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg “Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali”;
- visto il Decreto del Presidente della Provincia 27 marzo 2008, n. 8-115/Leg “Regolamento per favorire l'inclusione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale (articolo 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)” e s.m.i.;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2411 del 22 dicembre 2022 concernente il “Quadro dell'offerta scolastica ed educativa provinciale e indirizzi delle istituzioni scolastiche e formative per la XVI legislatura”;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale del 30 dicembre 2015, n. 2445 concernente “Attivazione di percorsi educativi di scuola dell'infanzia e di scuola primaria secondo la metodologia pedagogica "Montessori"”;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2297 del 16 dicembre 2016 concernente “Quadro dei percorsi di istruzione musicale nell’ambito del primo ciclo di istruzione con decorrenza dall’anno scolastico 2017/18”;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 598 di data 6 aprile 2023 concernente il finanziamento di un percorso sperimentale di scuola secondaria di primo grado a caratterizzazione musicale presso l’Istituto Comprensivo Fondo-Revò a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024 e per la durata di un triennio;
- viste la deliberazione della Giunta provinciale n. 1422 del 19 settembre 2019 e n. 2219 del 23 dicembre 2024, relativa al progetto di classe bilingue dell’Istituto comprensivo Trento 5 e le deliberazioni della Giunta provinciale n. 691 del 15 aprile 2005, n. 1150 del 19 maggio 2010 e n. 247 del 1 marzo 2024 relative al progetto di classe bilingue dell’Istituto comprensivo Trento 2;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 928 del 4 giugno 2018 concernente “Aggiornamento del quadro provinciale dell'offerta scolastica concernente l'istruzione degli adulti con decorrenza dall'a.s. 2018/2019” e successiva integrazione con deliberazione della Giunta provinciale n. 1020 di data 5 luglio 2019;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1238 del 13 luglio 2018 concernente “Offerta formativa rivolta ai detenuti della Casa Circondariale di Trento - anno scolastico 2018/2019” e s.m.i.;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale del 24 novembre 2017, n. 1941 concernente il “Piano provinciale scuola digitale” nelle parti relative all’introduzione della figura dell’animatore digitale;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1759 del 29 settembre 2023 concernente “Linee guida per l'orientamento continuo e permanente nell'istruzione e nella formazione professionale della Provincia autonoma di Trento”;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 338 del 9 marzo 2015 concernente "Insegnamento di una lingua straniera diversa dal tedesco o all'inglese (articolo 56 bis della legge provinciale n. 5 del 7 agosto 2006)”;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2040 del 13 dicembre 2019 concernente “Direttive per il potenziamento della lingua tedesca ed inglese nel sistema educativo provinciale (articolo 56 bis della legge provinciale n. 5 del 2006)”;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 411 del 10 marzo 2023 concernente “Scuola in ospedale e Istruzione domiciliare: linee guida provinciali per l'attuazione delle disposizioni a favore di alunni e alunne, studenti e studentesse impossibilitati a frequentare la scuola in ragione di gravi malattie o infortuni (articolo 74, comma 3 bis della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5,)”;
- vista la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 che, all’articolo 1 comma 329 e seguenti, prevede l’introduzione dell’insegnamento dell’educazione motoria nelle classi quarte e quinte della scuola primaria, svolto da docenti forniti di idoneo titolo di studio;
- vista la convenzione stipulata tra l’Istituto comprensivo Trento 4 e il Liceo delle Arti di Trento e Rovereto in data 27 febbraio 2020, concernente la disciplina delle forme di collaborazione tra i due istituti in relazione alle sezioni a caratterizzazione artistica incardinate presso l’istituzione scolastica del primo ciclo;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2219 del 23 dicembre 2024 relativa alle “Disposizioni per l'iscrizione ai percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale, erogati dalle istituzioni del sistema educativo provinciale e criteri per la formazione delle classi nelle istituzioni scolastiche provinciali - Anno scolastico 2025/2026”;
- verificato che delle disposizioni allegate alla presente deliberazione, in data 31 marzo 2025, è stata fornita alle organizzazioni sindacali l’informativa prescritta dall’art. 7 del vigente contratto collettivo provinciale del personale insegnante;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. di approvare l’Allegato A), concernente "Criteri per la determinazione dell'organico del personale docente nel primo ciclo di istruzione – a.s. 2025/2026" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare l’Allegato B), concernente "Criteri per la determinazione dell'organico del personale docente nel secondo ciclo di istruzione – a.s. 2025/2026" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di approvare l’Allegato C), concernente "Disposizioni comuni per il primo e il secondo ciclo di istruzione – a.s. 2025/2026" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4. di stabilire che i criteri adottati con il presente provvedimento si applicano all'anno scolastico 2025/2026;
5. di stabilire che le previsioni contenute nella deliberazione della Giunta provinciale n. 806 del 18 maggio 2015, relativa ai criteri di assegnazione delle risorse dedicate alla sorveglianza mensa nella scuola secondaria di primo grado, si applicano anche all'anno scolastico 2025/2026;
6. di rinviare a successive determinazioni del Servizio istruzione l'applicazione di quanto previsto dal presente provvedimento.

Adunanza chiusa ad ore 11:15

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 All. A) organici primo ciclo

002 All. B) organici secondo ciclo

003 All. C) disposizioni comuni

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegato A)

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'ORGANICO DEL PERSONALE DOCENTE NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE – a.s. 2025/2026

1. Disposizioni generali per la formazione dell'organico

1.1 Sulla base della programmazione attuativa del progetto di istituto, l'organico funzionale assegnato a ciascuna istituzione scolastica deve intendersi come il complesso delle risorse docenti assegnate in via definitiva per l'anno scolastico. Lo stesso risulta costituito da posti e da spezzoni orario per frazioni non riconducibili a posti interi. L'organico funzionale, così costituito, è impiegato, secondo quanto specificamente programmato da ciascuna istituzione scolastica nell'ambito del progetto d'istituto, per le attività di insegnamento delle discipline, per tutte le altre attività previste dall'offerta formativa d'istituto e in particolare per l'integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali e degli studenti con cittadinanza non italiana. Nella scuola secondaria di primo grado, l'organico funzionale è chiamato a garantire anche le iniziative formative, di orientamento e di passaggio fra diversi ordini e indirizzi di studio previsti per l'adempimento dell'obbligo di istruzione.

1.2 Negli istituti comprensivi l'organico funzionale, nell'ottica della continuità educativa in attuazione del progetto d'istituto, può essere impiegato, compatibilmente con gli ordinamenti e nel rispetto delle disposizioni contrattuali, in attività che prevedano l'impiego dei docenti in classi di grado di scuola diverso da quello di appartenenza.

1.3 In attuazione della delibera del consiglio dell'istituzione scolastica, che approva il progetto di istituto, comprendente i piani di studio, il dirigente scolastico indica le discipline e le classi di concorso alle quali attribuire le risorse assegnate, secondo quanto previsto dai Piani di studio provinciali.

1.4 La singola istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dall'ordinamento provinciale, garantisce l'impiego della dotazione di personale docente secondo finalità di ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse.

1.5 Ai fini della formazione dell'organico l'amministrazione scolastica provinciale farà riferimento alle classi di concorso definite con D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, come da ultimo integrato con decreto interministeriale del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro dell'università e della ricerca n. 255 del 22 dicembre 2023.

2. Determinazione dell'organico della scuola primaria

2.1 La dotazione organica per l'anno scolastico 2025/2026 è costituita da:

- a) una quota parametrica assegnata sulla base del numero di classi autorizzate dall'Amministrazione scolastica provinciale, distinte per numero di studenti e tempo scuola, secondo quanto riportato nella tabella seguente:

TIPOLOGIA CLASSE	COEFFICIENTE
Classi in plesso con pluriclassi	1.30
Classi in plesso senza pluriclassi	
- con tempo scuola inferiore a 30 ore	1.37
- fino a 22 studenti e con tempo scuola di almeno 30 ore settimanali	1.39
- da 23 studenti con tempo scuola di almeno 30 ore settimanali	1.43

- b) una quota per l'interscuola, ivi compreso il tempo mensa, secondo quanto disciplinato ai commi 3 e 4;
- c) una quota per l'insegnamento delle lingue straniere pari a 500 ore annue sul quinquennio, che corrispondono a 15 ore settimanali di docenza;
- d) una quota per l'insegnamento della religione cattolica pari a 2 ore settimanali di docenza;
- e) una quota per i bisogni educativi speciali, secondo quanto disciplinato nell'Allegato C;
- f) una quota per l'intercultura, secondo quanto disciplinato nell'Allegato C;
- g) una quota per il potenziamento linguistico, secondo quanto specificamente disciplinato al punto 3.

2.2 Ai fini della formazione dell'organico di lingua straniera, i posti sono calcolati sulla base di un impegno di servizio pari a 20 ore frontali, fermi restando gli impegni complessivi di servizio previsti dal contratto collettivo di lavoro. Su richiesta della scuola, previa valutazione dell'amministrazione provinciale, possono costituirsi posti fino a un massimo di 22 ore frontali anche comprensive delle ore di potenziamento linguistico.

2.3 L'ammontare delle risorse per l'interscuola - garantito nel limite complessivo di 5500 ore settimanali (corrispondenti a 250 posti equivalenti) - è calcolato per plesso e per gruppi di 25 studenti, prescindendo dalle classi di appartenenza. Qualora la richiesta avanzata dalle singole istituzioni scolastiche risultasse superiore al contingente massimo previsto, si procederà alla riparametrazione delle quote su base proporzionale.

2.4 In attuazione di quanto previsto dall'art. 61 comma 3 della legge provinciale sulla scuola secondo il quale *"le attività d'interscuola possono essere affidate, nel rispetto della disciplina in materia di contratti pubblici, a soggetti privati che diano adeguate garanzie sul piano organizzativo, pedagogico e della qualità del servizio"*, le istituzioni scolastiche provinciali possono avvalersi, con proprie risorse finanziarie, anche a fronte della comprovata difficoltà nel reperire docenti da impiegare nella didattica curricolare, per gli anni scolastici successivi al primo biennio, di personale educativo dipendente da soggetti accreditati che operano in ambito scolastico (D.P.P. 8 maggio 2008, n.17-124/Leg, capo IV), garantendo la compresenza con il personale docente.

2.5 Analogamente agli anni scolastici precedenti, dall'organico di scuola comune vengono scorporate due ore da destinarsi all'attività motoria nelle classi quinte e altrettante per le classi quarte, qualora l'attività stessa sia svolta da docenti della scuola secondaria di primo grado in possesso della relativa abilitazione e non possa essere affidata in via prioritaria a docenti di scuola primaria in possesso del titolo per l'insegnamento dell'educazione fisica, secondo quanto previsto dal punto 4, Allegato A del decreto del Presidente della Provincia 17 giugno 2010, n. 16-48/Leg concernente *"Regolamento stralcio per la definizione dei piani di studio provinciali relativi al percorso del primo ciclo di istruzione (articolo 55 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)"*.

2.6 Coerentemente con le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità secondo cui anche tramite l'attività fisica si contribuisce a favorire uno stato di buona salute nei bambini e nelle bambine e negli adolescenti, le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, hanno cura di strutturare, già a partire dalle classi prime, seconde e terze della scuola primaria, attività che abbiano come obiettivo sani stili di vita, valorizzando il movimento.

2.7 Con riferimento alle classi autorizzate con metodologia didattica Montessori, in sostituzione della quota parametrica di cui al punto 2.1 lettera a), è assegnata una dotazione organica per l'insegnamento di scuola comune pari a 36 ore settimanali comprensive della programmazione. Alle suddette classi sono assegnati insegnanti in possesso del diploma di differenziazione didattica Montessori per l'insegnamento nella scuola primaria.

2.8 In relazione ai progetti di classi bilingui è garantita l'assegnazione della dotazione organica definita rispettivamente nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1422 del 19 settembre 2019 per il progetto di classe bilingue dell'Istituto comprensivo Trento 5 e nei Protocolli d'intesa fra la Provincia autonoma di Trento e il Land Tirolo, approvati con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 691 del 15 aprile 2005 e n. 1150 del 19 maggio 2010 da ultimo rivisti con deliberazione n. 247 di data 1 marzo 2024 per il progetto di classe bilingue dell'Istituto comprensivo Trento 2.

2.9 Nelle scuole dei territori ove siano insediate minoranze linguistiche l'Amministrazione scolastica provinciale, al fine di assicurare la tutela e la promozione della lingua locale, assegna nell'ambito dell'organico funzionale della scuola primaria, le seguenti risorse: 2 posti alla Scuola Ladina di Fassa per l'insegnamento della cultura ladina, 1 posto all'Istituto Comprensivo Folgaria-Lavarone-Luserna per il progetto cimbri e 7 posti all'Istituto comprensivo Pergine 1, con relativa decurtazione sulle classi di concorso della scuola comune e della lingua tedesca, per la realizzazione del progetto mocheno.

2.10 Nell'ipotesi di trasferimento di studenti, qualora l'offerta formativa della nuova istituzione scolastica non contempli l'insegnamento della lingua straniera studiata nel corso del precedente anno dallo studente trasferito, l'istituzione scolastica di destinazione appresta opportuni interventi di adeguamento della preparazione scolastica dello studente stesso, applicando la dotazione organica assegnata secondo le previsioni contrattuali.

3. Potenziamento linguistico nella scuola primaria

3.1 La deliberazione della Giunta provinciale n. 2040 del 13 dicembre 2019 attua le previsioni di legge, come dettate dall'articolo 56 bis della legge provinciale sulla scuola, assicurando un minimo di 3 ore settimanali per classe di potenziamento dell'insegnamento linguistico in aggiunta alle ore curricolari previste. Ciascuna istituzione scolastica, nella programmazione e progettazione di tali attività, può garantire la prosecuzione delle esperienze in CLIL già maturate nel passato al fine di dare continuità alle ricadute formative positive registrate.

3.2 L'assegnazione dell'organico per il potenziamento linguistico (svolto in CLIL o con altre modalità) è calcolata sulla base dei medesimi criteri già applicati negli scorsi anni scolastici, praticando le ordinarie decurtazioni sulla scuola comune, così come definite nelle circolari applicative degli anni scolastici precedenti.

3.3 Il potenziamento linguistico può essere attuato in forma alternativa o integrativa all'attività in CLIL secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale sopra richiamata. Per le suddette finalità le scuole potranno eventualmente ricorrere anche all'impiego del curriculum facoltativo e opzionale.

4. Determinazione dell'organico della scuola secondaria di primo grado

4.1 La dotazione organica per l'anno scolastico 2025/2026 è costituita da:

- a) una quota parametrica assegnata sulla base del numero di classi autorizzate, distinte per numero di studenti, secondo quanto riportato nella tabella seguente:

TIPOLOGIA CLASSE	COEFFICIENTE
fino a 24 studenti	1.96
da 25 studenti	2.01

- b) una quota per l'insegnamento della religione cattolica pari a 1 ora settimanale di docenza;

- c) una quota per il recupero parziale delle economie generate dalla nuova organizzazione della sorveglianza mensa, secondo quanto disciplinato dalla delibera della Giunta provinciale n. 806 del 18 maggio 2015;
 - d) una quota per il potenziamento linguistico secondo quanto disciplinato al punto 5;
 - e) una quota per i bisogni educativi speciali;
 - f) una quota per l'intercultura, secondo quanto disciplinato nell'Allegato C.
- 4.2 Per ogni classe di scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale, già autorizzata con deliberazione della Giunta provinciale n. 2297 del 16 dicembre 2016 e con deliberazione della Giunta provinciale n. 2411 del 22 dicembre 2022, è assegnata una dotazione organica specifica sulla classe di concorso A056 nelle varie tipologie strumentali e corrispondente a un totale di 24 ore, delle quali 21 sono assegnate dall'Amministrazione, mentre le restanti 3 ore devono essere ricavate all'interno dell'organico funzionale dell'istituto.
- 4.3 Nell'istituto comprensivo Fondo-Revò in cui risulta attivo un percorso sperimentale di scuola secondaria di primo grado a caratterizzazione musicale, per l'a.s. 2025/26 è assegnata una dotazione organica specifica sulla classe di concorso A056, corrispondente a un totale di 18 ore.
- 4.4 Nell'ipotesi di trasferimento di studenti, qualora l'offerta formativa della nuova istituzione scolastica non contempli l'insegnamento della lingua straniera studiata nel corso del precedente anno dallo studente trasferito, l'istituzione scolastica di destinazione appresta opportuni interventi di adeguamento della preparazione scolastica dello studente stesso, applicando la dotazione organica assegnata secondo le previsioni contrattuali.
- 4.5 Per ogni classe di scuola secondaria di primo grado a indirizzo artistico autorizzata presso l'Istituto comprensivo Trento 4, le due ore di disciplina arte e immagine vengono sostituite con due ore di discipline grafiche, pittoriche, scenografiche, impartite da docenti del Liceo delle Arti di Trento e Rovereto, come previsto da specifica convenzione tra gli istituti interessati.
- 4.6 Per l'insegnamento della cultura Ladina, viene assegnato un posto sulla classe di concorso A077-Ladino, presso la Scuola Ladina di Fassa.

5. Potenziamento linguistico nella scuola secondaria di primo grado

- 5.1 La deliberazione della Giunta provinciale n. 2040 del 13 dicembre 2019 attua le previsioni di legge come dettate dall'articolo 56 bis della legge provinciale sulla scuola, il quale prevede che siano assicurate nel primo ciclo di istruzione, quale livello minimo, 3 ore settimanali per classe di potenziamento linguistico in aggiunta alle ore curricolari previste. Ciascuna istituzione scolastica, nella programmazione e progettazione di tali attività, può garantire la prosecuzione delle esperienze in CLIL già maturate nel passato al fine di dare continuità alle ricadute formative positive registrate.
- 5.2 Al fine di sostenere l'attività di potenziamento linguistico di cui sopra, è garantita l'attribuzione di un'ora di docenza di lingua straniera per ogni classe, laddove a copertura della stessa non vi sia personale docente interno o proveniente dagli elenchi previsti dall'art. 93bis della legge provinciale sulla scuola. Sono fatte salve eventuali particolari situazioni di progettualità didattiche in CLIL, debitamente documentate dall'istituzione scolastica con riferimento alla specifica offerta formativa. Nell'individuare le cattedre CLIL l'istituzione scolastica terrà conto della continuità didattica dei titolari.
- 5.3 Il potenziamento linguistico può essere attuato in forma alternativa o integrativa all'attività in CLIL secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale richiamata al punto 7.1. Per le suddette finalità le scuole potranno eventualmente ricorrere all'impiego del curriculum facoltativo e opzionale.

6. Definizione delle cattedre nell'istruzione secondaria di primo grado

6.1 Le risorse assegnate si riferiscono a cattedre comportanti un impegno di servizio di 18 ore, che deve essere espletato in insegnamento secondo quanto previsto dai Piani di studio provinciali, come declinati all'interno dei progetti d'istituto.

6.2 Fermi restando gli obblighi contrattuali, le cattedre possono essere costituite con un numero di ore superiore alle 18, nel caso di disponibilità del docente e senza creare situazioni di soprannumerarietà dei titolari dell'istituzione scolastica.

6.3 Nel caso in cui nell'istituzione scolastica risulti la presenza di titolari a tempo parziale, le corrispondenti ore di insegnamento non prestate dovranno in ogni caso considerarsi disponibili per la scuola e potranno essere assegnate in sede di operazioni di utilizzazione o di conferimento di incarico a tempo determinato.

7. Organico funzionale dell'autonomia

7.1 Ad integrazione della dotazione organica assegnata in base ai parametri di cui i punti 2 e 4, che prevede già dei margini di flessibilità, ossia di disponibilità organica maggiore rispetto alla copertura oraria dell'attività didattica ed educativa in senso stretto, sono determinate e assegnate ulteriori risorse per far fronte a specifiche esigenze quali, in particolare:

- supporto al dirigente nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative da parte di uno o più docenti (articolo 23, comma 3, legge provinciale sulla scuola), secondo quanto disciplinato al punto 8;
- sostegno al potenziamento linguistico, fino ad un massimo di 10 ore settimanali, calcolate in base al numero delle classi autorizzate;
- attuazione delle azioni e dei progetti nell'ambito dell'orientamento secondo le indicazioni e il monte ore previsto dalla deliberazione n. 1759 del 29 settembre 2023;
- rafforzamento delle attività di innovazione nella didattica in campo digitale, secondo quanto disciplinato al punto 9;
- supporto nella gestione della complessità delle classi, secondo quanto disciplinato nell'Allegato C.

7.2 La dotazione complessiva derivante dal presente articolo può essere impiegata dalle istituzioni scolastiche per le finalità sopra elencate, scegliendo il grado scuola e garantendo il presidio della specifica funzione.

7.3 Si potrà procedere alla costituzione di posti in organico ai fini della mobilità comprensivi delle ore di cui al presente articolo, solamente ai fini della salvaguardia delle titolarità.

8. Organico per supporto al dirigente

nello svolgimento della funzione organizzativa e amministrativa

8.1 Secondo quanto disposto dall'articolo 23, comma 3, della legge provinciale sulla scuola, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente dell'istituzione scolastica e formativa provinciale può avvalersi di docenti ai quali possono essere delegati specifici compiti.

8.2 Per lo svolgimento delle attività di collaborazione sopra richiamate, la quota di organico spettante è calcolata tenuto conto dei seguenti criteri:

a) in relazione alla dimensione delle istituzioni scolastiche del primo ciclo il computo è effettuato sulla base dei dati impiegati dall'amministrazione scolastica per la formazione e autorizzazione delle classi della scuola primaria e secondaria di primo grado (per le istituzioni scolastiche che comprendono sia il primo che il secondo ciclo d'istruzione si considerano i dati relativi ad entrambi

i cicli di scuola):

TOTALE STUDENTI	ORE SETTIMANALI
fino a 500	3
da 501 a 600	6
da 601 a 700	9
da 701 a 800	12
da 801 a 900	15
da 901 a 1000	18
da 1001 a 1100	21
da 1101 a 1200	24
da 1201	27

b) in relazione alla complessità delle istituzioni scolastiche (per le istituzioni scolastiche che comprendono sia il primo che il secondo ciclo d'istruzione si considerano i dati relativi ad entrambi i cicli di scuola):

PLESSI/SEDI SCOLASTICHE	ORE SETTIMANALI
fino a 2	1
con 3-4-5	2
con 6	3
con 7	4
con 8	6
con 9	8
con 10 e oltre	10

c) Per le istituzioni scolastiche che comprendono sia il primo che il secondo ciclo d'istruzione (non rilevano i percorsi che si rivolgono agli adulti, sia EDA che serali): 6 ore settimanali di esonero.

d) Per le istituzioni scolastiche incaricate, ai sensi della legge provinciale sulla scuola, dello svolgimento delle attività di coordinamento pedagogico per la gestione didattica delle scuole dell'infanzia provinciali: 6 ore settimanali di esonero.

8.3 Alla Scuola Ladina di Fassa si prevede l'assegnazione di una dotazione fino a un massimo di 64 ore settimanali per la realizzazione delle attività dell'OLFED (Ufficio Ladino di Formazione e Ricerca Didattica), da definire attraverso apposita intesa tra l'Amministrazione scolastica provinciale ed il Dirigente dell'istituzione, previa documentata e puntuale indicazione dell'impiego previsto da parte dell'Istituzione scolastica, nonché successiva restituzione da parte dell'istituzione scolastica di una relazione sulle attività svolte e sulle ricadute delle stesse sugli studenti, entro il 30 settembre 2026.

9. Animatore digitale

9.1 Per il rafforzamento delle attività di innovazione nella didattica, si conferma la presenza di una figura che rappresenti per ogni scuola un punto di riferimento istituzionale. Questa figura, denominata "Animatore digitale", è definita al punto 5.03 del Piano Provinciale Scuola Digitale, approvato con deliberazione della giunta provinciale n. 1941 di data 24 novembre 2017.

9.2 L'Animatore digitale è individuato formalmente dal dirigente scolastico tra i docenti a tempo indeterminato e/o a tempo determinato in possesso di un solido bagaglio culturale e di formazione pluriennale, riguardante la didattica negli ambienti digitali nonché buone competenze relazionali.

9.3 L'Animatore digitale partecipa ai percorsi di formazione dedicati e alla “community degli animatori” al fine di costruire una cultura condivisa del digitale; ha il compito di accompagnare le azioni del Piano all'interno della scuola, in collaborazione con il dirigente e con il personale docente e tecnico.

9.4 A tale scopo sono garantite a ciascuna istituzione scolastica da un minimo di 6 ore a un massimo di 12 ore settimanali aggiuntive di organico da destinare all'esonero dall'insegnamento. In particolare, per lo svolgimento delle attività sopra richiamate, sono assegnate per ciascuna istituzione scolastica:

- fino a 800 studenti: 6 ore settimanali di esonero;
- da 801 a 1000 studenti: 8 ore settimanali di esonero;
- da 1001: 10 ore settimanali di esonero;

e, in relazione alla complessità delle istituzioni scolastiche, per le scuole con meno di 1000 studenti e in presenza di almeno 6 plessi: ulteriori 2 ore settimanali di esonero.

9.5 Nel caso in cui le istituzioni scolastiche presentino un progetto di rete che preveda la costituzione di un team di Animatori di rete, in un'ottica di condivisione delle buone pratiche, all'istituzione scolastica capofila sarà attribuito il massimo delle ore (10) più una quota di 2 ore settimanali, per un complessivo pari a 12 ore.

9.6 Per la quantificazione delle risorse spettanti si prendono a riferimento gli iscritti considerati per la quantificazione dell'organico ai fini della mobilità.

9.7 La prosecuzione del progetto di rete è soggetta all'attività di monitoraggio da parte del competente Ufficio funzioni di sistema del Dipartimento istruzione e cultura; a tal fine l'istituto capofila di rete presenta una relazione sulle attività svolte in rete nell'anno scolastico in corso. La richiesta di avvio di un nuovo progetto di rete è subordinata alla presentazione di una dettagliata relazione illustrativa che evidenzi chiaramente le attività che saranno svolte in rete, gli istituti coinvolti anche in relazione all'ambito e alle dimensioni territoriali, gli obiettivi perseguiti e le professionalità dei docenti individuati.

10. Insegnamento della religione cattolica

10.1 La definizione del numero dei posti in organico relativamente all'insegnamento della religione cattolica è disposta annualmente, per istituzione scolastica autonoma, distintamente per grado di istruzione, tenendo conto del fabbisogno orario di ciascuna classe.

10.2 Previa determinazione del numero dei posti di insegnamento della religione cattolica dell'istituzione scolastica nel suo complesso, si procede alla costituzione di altri posti associando gli spezzoni disponibili tra più istituzioni scolastiche. In tal caso la titolarità della cattedra è assegnata all'istituzione scolastica alla quale è imputato il maggior numero di ore di insegnamento.

10.3 L'assegnazione del docente ai posti e alle sedi di insegnamento avviene nel rispetto di quanto disposto al punto 2.5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175.

11. Deroghe

11.1 Con riferimento a situazioni di particolare criticità debitamente rappresentate e motivate dall'istituzione scolastica, i criteri di assegnazione dell'organico di cui agli articoli precedenti, possono essere derogati, evidenziando le ragioni addotte a supporto, anche in relazione alle esigenze derivanti dalla presenza di pluriclassi.

12. Assunzione formale delle assegnazioni di organico

12.1 Tutte le disposizioni relative all'assegnazione della dotazione organica della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, ad esclusione dell'organico di religione cattolica, sono formalizzate con determinazione del dirigente del Servizio provinciale competente in materia di istruzione:

- entro il 31 luglio 2025, organico ai fini della mobilità, per il quale si intende l'organico costituito dai soli posti interi dell'organico funzionale, senza gli spezzoni orario;
- entro il 30 novembre 2025, organico funzionale a fine ottobre, per il quale si intende l'organico definitivo costituito da posti interi e spezzoni orario.

Allegato B)

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'ORGANICO DEL PERSONALE DOCENTE NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE – a.s. 2025/2026

1. Disposizioni generali per la formazione dell'organico

1.1 Sulla base della programmazione attuativa del progetto di istituto, l'organico funzionale assegnato a ciascuna istituzione scolastica deve intendersi come il complesso delle risorse docenti assegnate in via definitiva per l'anno scolastico. Lo stesso risulta costituito da posti ovvero da spezzoni orari per frazioni non riconducibili a posti interi. L'organico funzionale, così costituito, è impiegato, secondo quanto specificamente programmato da ciascuna istituzione scolastica nell'ambito del progetto d'istituto, per le attività di insegnamento delle discipline, per tutte le altre attività previste dall'offerta formativa d'istituto e in particolare per l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali e degli studenti con cittadinanza non italiana.

1.2 L'organico delle singole istituzioni scolastiche è determinato in relazione a:

- numero degli studenti;
- numero delle classi;
- sostegno e continuità educativa necessaria per l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali e con cittadinanza non italiana;
- distribuzione delle scuole sul territorio e relative situazioni socio-economiche;
- attivazione di reti di istituzioni scolastiche e formative;
- diffusione dell'insegnamento delle lingue straniere derivanti dalla applicazione della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4 (Insegnamento della lingua e cultura ladina) e della legge provinciale sulla scuola;
- svolgimento delle funzioni organizzative e amministrative;
- attuazione dell'alternanza scuola-lavoro;
- diffusione delle iniziative per favorire gli studenti che praticano sport in modo continuativo e sono impegnati in gare di rilievo nazionale/internazionale;
- rafforzamento delle attività di innovazione nella didattica.

1.3 La determinazione delle risorse da assegnare a ciascuna istituzione scolastica è effettuata tenendo conto delle esigenze riferite all'istituzione nel suo complesso, sia in relazione ai posti diurni che a quelli serali. Ai fini della salvaguardia delle titolarità, si potrà procedere alla costituzione in organico di posti diurni con la concorrenza di ore serali e alla costituzione di posti serali con la concorrenza di ore diurne, disponibili all'interno dello stesso istituto; tale ipotesi risulta percorribile solo nel caso sia possibile costituire la cattedra con un maggior numero di ore nella fascia oraria di titolarità. Fuori da questa ipotesi, alla composizione del posto intero mediante accorpamento di spezzoni orario del corso serale e diurno si potrà comunque procedere in sede di convocazione dei docenti per le operazioni di mobilità e di supplenza.

1.4 In attuazione dei piani di studio provinciali relativi al secondo ciclo e del progetto di istituto approvato, il dirigente scolastico indica, nel rispetto della normativa vigente (D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 e decreto interministeriale n. 255 del 22 dicembre 2023), le classi di concorso nazionali cui attribuire le risorse assegnate.

1.5 La singola istituzione, nell'esercizio dell'autonomia scolastica, organizza la propria attività secondo un'articolazione flessibile del gruppo classe, dell'orario e della durata delle lezioni, nonché programmando metodologie, strumenti e tempi dell'insegnamento secondo finalità di ottimizzazione delle risorse.

1.6 Sulla base della programmazione attuativa del progetto di istituto e della programmazione

didattica annuale del consiglio di classe, le risorse assegnate, sono impiegate:

- per l'espletamento delle attività curricolari e integrative;
- per le attività didattiche in compresenza o che prevedano l'articolazione del gruppo classe;
- per la programmazione, organizzazione e realizzazione di iniziative di raccordo con le realtà socio-economiche e di esperienze di orientamento, riorientamento e scuola-lavoro;
- per il potenziamento delle lingue straniere;
- per l'organizzazione e la realizzazione di tutte le attività inerenti le progettualità che l'istituzione scolastica ha previsto nell'ambito del progetto di istituto.

2. Determinazione dell'organico della scuola secondaria di secondo grado

2.1 Per la scuola secondaria di secondo grado l'organico funzionale, in applicazione dei quadri orario previsti dal regolamento dei piani di studio provinciali relativi ai percorsi del secondo ciclo, di cui al DPP del 5 agosto 2011, n.11-69/Leg, è determinato sulla base dei seguenti parametri:

Organico funzionale = Monte ore / divisore	
Monte ore	n. classi previste moltiplicate per le ore di insegnamento prescritte dai piani orario del nuovo ordinamento, con esclusione dell'ora di religione
Divisore	17,2 per i licei 17,5 per gli istituti tecnici e professionali 18 per le classi di concorso di tabella B (insegnanti tecnico pratici e conversatori)

2.2 In coerenza con quanto stabilito dal D.P.P. 5 agosto 2011, n. 11-69/Leg in merito all'area di autonomia, limitatamente alle istituzioni scolastiche che storicamente in Provincia di Trento hanno previsto il mantenimento del potenziamento delle discipline musicali, ovvero il Liceo "Rosmini" di Trento, il Liceo "F. Filzi" di Rovereto e il Liceo "B. Russell" di Cles, è possibile, qualora le istituzioni anzidette confermino tale scelta anche per l'anno scolastico 2025/26, riconoscere le ore di strumento musicale necessarie a soddisfare l'offerta formativa definita dall'Istituzione scolastica, tenendo conto delle esigenze di contenimento della spesa.

2.3 Al fine di assicurare la parte di integrazione artistica del curriculum delle classi di scuola secondaria di primo grado a indirizzo artistico autorizzate presso l'Istituto comprensivo Trento 4, sono assegnate al Liceo delle Arti di Trento e Rovereto, 2 ore di discipline plastiche, scultoree e scenoplastiche per ogni classe autorizzata. La gestione di tali ore, finalizzata allo svolgimento di ore opzionali obbligatorie su tutto il triennio, viene disciplinata tramite apposita convenzione tra i due istituti.

3. Potenziamento linguistico nella scuola secondaria di secondo grado

3.1 La deliberazione della Giunta provinciale n. 2040 del 13 dicembre 2019 attua le previsioni di legge, come dettate dall'articolo 56 bis della legge provinciale sulla scuola, prevedendo che il potenziamento linguistico si sostanzia in 60 ore per ciascun anno di corso e che nel quinto anno l'attività didattica venga realizzata in CLIL per il 50% dell'orario annuale di una o più discipline non linguistiche, fermo restando, comunque, il limite di 60 ore annuali. Per quanto riguarda la programmazione didattica relativa ai licei linguistici, facendo riferimento all'impianto nazionale, si prevede l'insegnamento in modalità CLIL su una disciplina a partire dal terzo anno e su due discipline negli ultimi due anni di corso, con l'impiego delle due lingue comunitarie.

3.2 Al fine di garantire l'insegnamento in CLIL, le singole istituzioni scolastiche, in sede di definizione dell'organico ai fini della mobilità, sono tenute a individuare le discipline per le quali,

secondo il progetto di istituto e la programmazione didattica annuale è previsto (in tutto o in parte) l'insegnamento in modalità CLIL. In tale individuazione non possono essere destinati più del 50% dei posti disponibili. Il limite è applicato solo alle cattedre prive di titolare.

3.3 Qualora l'istituzione scolastica, sulla base della propria programmazione didattica, ravvisasse la necessità di derogare al limite anzidetto, dovrà dimostrare l'effettiva capacità di coprire le cattedre costituite in deroga, in via prioritaria con personale a tempo determinato attinto dagli elenchi CLIL e, in subordine, tramite il conferimento di incarichi d'insegnamento a tempo determinato a docenti di madrelingua, come previsto al comma 3 bis dell'articolo 93 della legge provinciale sulla scuola, fino a un massimo del 10% dell'organico complessivo.

3.4 L'assicurazione della copertura delle cattedre CLIL con personale qualificato dovrà essere fornita dimostrando l'andamento delle assunzioni di personale specializzato negli ultimi tre anni o da contratti già in corso con docenti di madrelingua.

4. Definizione delle cattedre nell'istruzione secondaria di secondo grado

4.1 Le risorse assegnate si riferiscono a posti comportanti un impegno di servizio di 18 ore, che deve essere espletato in insegnamento curricolare, per lo svolgimento delle attività individuate nel progetto d'istituto ovvero per la sostituzione dei docenti assenti nei casi previsti dalla normativa vigente.

4.2 Nel caso in cui nell'istituzione scolastica risulti la presenza di titolari a tempo parziale, le corrispondenti ore di insegnamento non prestate dovranno in ogni caso considerarsi disponibili per la scuola e potranno essere assegnate in sede di operazioni di utilizzazione o di conferimento di incarico a tempo determinato.

4.3 Qualora in seguito alla costituzione delle cattedre secondo i criteri sopra indicati, risultassero spezzoni orari disponibili, gli stessi possono essere riassorbiti attraverso la costituzione di posti con un numero di ore superiori alle 18, che possono essere occupati da personale docente già in organico, previa dichiarazione di disponibilità dello stesso; tale operazione è possibile in sede di definizione dell'organico funzionale, ossia successivamente all'assegnazione dell'organico ai fini della mobilità e prima delle operazioni di utilizzazione o di assunzione a tempo determinato.

5. Insegnamenti atipici e classi di concorso in esubero

5.1 Con riferimento ad alcuni insegnamenti che trovano confluenza in più classi di concorso (insegnamenti "atipici"), l'assegnazione alle classi di concorso mira prioritariamente a salvaguardare la titolarità dei docenti presenti nell'istituzione scolastica, l'ottimale determinazione delle cattedre e la continuità didattica. Nella scelta della classe di concorso si fa riferimento all'indirizzo, all'articolazione, all'opzione, al curriculum adottato dalla scuola nonché, nel caso della tabella B) del D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 (insegnanti tecnico-pratici), alla corrispondente classe di concorso della tabella A).

5.2 Nel caso in cui nell'istituzione scolastica siano presenti più titolari di insegnamenti "atipici" è data precedenza a coloro che, in relazione al numero dei posti, risultano collocati con il maggior punteggio nella graduatoria di istituto unificata ed effettuata incrociando la varie graduatorie, nel rispetto di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo.

5.3 In assenza delle citate situazioni, il dirigente scolastico, sulla base del parere del collegio dei docenti, reso in coerenza con il Progetto d'istituto, provvede ad attribuire la classe di concorso, assicurando una equilibrata distribuzione dei posti sulle diverse classi di concorso.

5.4 Nell'assegnazione delle classi di concorso, al fine di evitare, per quanto possibile, il fenomeno della soprannumerarietà, le istituzioni scolastiche sono tenute a prestare particolare attenzione ai

seguenti insegnamenti, risultati in esubero nel corrente anno scolastico sulla base di quanto rilevato dalle competenti strutture del Dipartimento: A013 (Discipline letterarie, latino e greco) e AE24 (Lingue e culture straniere II grado – Russo).

6. Organico funzionale dell'autonomia

6.1 In aggiunta all'organico assegnato secondo i criteri stabiliti negli articoli precedenti sono determinate e assegnate ulteriori risorse per far fronte a specifiche esigenze quali, in particolare:

- supporto al dirigente dell'istituzione scolastica nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative, secondo quanto disposto dall'articolo 23, comma 3, della legge provinciale sulla scuola e dell'alternanza come previsto dalle relative disposizioni;
- attuazione delle azioni e dei progetti nell'ambito dell'orientamento, secondo le indicazioni e il monte ore previsto dalla deliberazione n. 1759 del 29 settembre 2023, e dell'alternanza scuola lavoro in base alle relative disposizioni della Giunta provinciale;
- rafforzamento delle attività di innovazione nella didattica in campo digitale, salvo quanto previsto al punto 6.4;
- rafforzamento dell'acquisizione delle competenze linguistiche;
- promozione e potenziamento delle attività sportive, nonché sostegno agli studenti che praticano attività agonistica secondo quanto specificamente indicato nella *Tabella n. 1*;
- supporto nella gestione della complessità delle classi, secondo quanto disciplinato nell'Allegato C.

Si potrà procedere alla costituzione di posti in organico ai fini della mobilità comprensivi delle ore di cui al presente articolo, solamente ai fini della salvaguardia delle titolarità e della costituzione di cattedre intere a fronte di spezzoni orari pari a 17 ore, laddove tali spezzoni siano presenti da almeno un triennio.

6.2 Per tutte le attività sopra richiamate è assegnato, per ciascuna istituzione scolastica, un numero di ore aggiuntive così determinato:

a) quota base: il monte ore per ciascuna istituzione scolastica è determinato sulla base del numero degli iscritti alla medesima, secondo le fasce sotto riportate (il computo è effettuato sulla base dei dati impiegati dall'amministrazione scolastica per la formazione e autorizzazione delle classi per i corsi diurni e degli iscritti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente all'anno scolastico di riferimento per i percorsi serali):

- istituti fino a 500 studenti: 45 ore settimanali;
- istituti da 501 a 650 studenti: 51 ore settimanali;
- istituti da 651 a 800 studenti: 56 ore settimanali;
- istituti da 801 a 1000 studenti: 62 ore settimanali;
- istituti da 1001 a 1100 studenti: 71 ore settimanali;
- istituti da 1101 a 1300 studenti: 90 ore settimanali;
- istituti da 1301 a 1500 studenti: 99 ore settimanali;
- istituti da 1501 studenti: 111 ore settimanali.

Per le istituzioni scolastiche in cui sono presenti sia percorsi liceali o professionali che percorsi tecnici il numero degli studenti frequentanti è aumentato del 10%.

b) quota per la complessità: in presenza di sedi in comuni diversi sono assegnate 6 ore settimanali. Se le sedi distano almeno 25 km sono assegnate 18 ore;

c) quota per coordinamento percorsi serali: in relazione al numero di studenti del secondo ciclo di istruzione iscritti ai percorsi serali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente all'anno scolastico di riferimento:

- fino a 40 studenti: 0 ore;
- da 41 a 80 studenti: 6 ore settimanali;
- da 81 studenti: 9 ore settimanali; 12 se l'istituzione scolastica gestisce percorsi presso la casa circondariale di Trento.

d) quota per la gestione dei centri EDA: 9 ore settimanali alle istituzioni scolastiche con un organico specifico per la gestione dei centri fino a 4 unità di personale. Qualora le unità di organico siano superiori a 4 sono invece assegnate 12 ore.

6.3 Le risorse assegnate in base al presente articolo possono essere utilizzate dalle istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, per l'espletamento delle attività integrative sulla base della programmazione attuativa del progetto di istituto e della programmazione didattica annuale del consiglio di classe e secondo finalità di ottimizzazione delle risorse.

6.4 In merito al rafforzamento delle attività di innovazione nella didattica in campo digitale, che si concretizza anche attraverso la figura dell'animatore digitale, definita al punto 5.03 del Piano Provinciale Scuola Digitale, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1941 di data 24 novembre 2017, sono attribuite, in relazione alla complessità, e in aggiunta alle risorse autorizzate al comma 2 del presente articolo, ulteriori 2 ore settimanali alle scuole con sedi in comuni diversi distanti più di 20 km. Nel caso in cui le istituzioni scolastiche presentino un progetto di rete che preveda la costituzione di un team di Animatori di rete, in un'ottica di condivisione delle buone pratiche, all'istituzione scolastica capofila sarà attribuita una ulteriore quota di 2 ore settimanali. La prosecuzione del progetto di rete è soggetta all'attività di monitoraggio da parte del competente ufficio Funzioni di sistema del Dipartimento istruzione e cultura; a tal fine l'istituto capofila di rete presenta una relazione sulle attività svolte in rete nell'anno scolastico in corso. La richiesta di avvio di un nuovo progetto di rete è subordinata alla presentazione di una dettagliata relazione illustrativa che evidenzi chiaramente le attività che saranno svolte in rete, gli istituti coinvolti anche in relazione all'ambito e alle dimensioni territoriali, gli obiettivi perseguiti e le professionalità dei docenti individuati.

6.5 La dotazione complessiva derivante dal presente articolo può essere impiegata dalle istituzioni scolastiche per le finalità sopra elencate, garantendo il presidio della specifica funzione.

7. Dotazione organica per l'educazione scolastica e formativa in età adulta

7.1 In attuazione delle disposizioni dettate con D.P.P. 18 dicembre 2015, n. 20-34/Leg., l'assegnazione della dotazione organica relativa all'educazione degli adulti è effettuata secondo le disposizioni del seguente articolo.

7.2 L'organico del personale docente relativo ai percorsi di educazione degli adulti di alfabetizzazione e primo livello (centri EDA) è definito, sulla base delle iscrizioni e con riferimento alla serie storica dell'ultimo triennio (art. 16 del D.P.P. 18 dicembre 2015, n. 20-34/Leg), come segue:

CENTRO EDA attivato presso:	CATTEDRE	ORE
Istituto di istruzione "M. Martini" di Mezzolombardo	4	12
Istituto di istruzione "M. Curie" di Pergine Valsugana	4	12
Istituto tecnico economico e tecnologico "G. Floriani" di Riva del Garda	4	12
Istituto di istruzione "Degasperi" di Borgo Valsugana	3	0
Istituto di istruzione "La Rosa Bianca" di Cavalese	3	0
Istituto tecnico "Pilati" di Cles	3	0
Istituto di istruzione "Guetti" di Tione	3	9

Istituto di istruzione “Don Milani” di Rovereto	8	3
Liceo “Rosmini” di Trento – comprensive della dotazione di scuola secondaria di primo grado per la Casa Circondariale	12	9
Liceo “Rosmini” di Trento – alfabetizzazione presso la Casa Circondariale	3	0

7.3 Per garantire la possibilità di accoglimento delle domande di iscrizione per il primo e il secondo periodo didattico dei percorsi di istruzione di secondo livello che, in base all’articolo 12 del regolamento sopra citato, possono essere presentate in qualsiasi momento, l’assegnazione del personale docente ai corsi serali è stata quantificata con riferimento al 100% della media dei posti assegnati alle istituzioni scolastiche nel triennio scolastico precedente, applicando al risultato l’arrotondamento matematico. Più precisamente l’assegnazione risulta essere la seguente:

Percorsi di istruzione di secondo livello attivati presso:	CATTEDRE
Istituto di istruzione “Degasperi” di Borgo Valsugana	16
Istituto di istruzione “Don Milani” di Rovereto	9
Istituto di istruzione “Guetti” di Tione di Trento	8
Istituto di istruzione “La Rosa Bianca” di Cavalese	6
Istituto di istruzione “Marie Curie” di Pergine Valsugana	8
Istituto di istruzione “Martini” di Mezzolombardo	6
Istituto tecnico economico “Tambosi” di Trento	12
Istituto tecnico “Pilati” di Cles	8
Istituto tecnico “Fontana” di Rovereto	7
Istituto tecnico “Floriani” di Riva del Garda	10
Istituto tecnico tecnologico “Buonarroti” di Trento	12
Istituto tecnico tecnologico “Marconi” di Rovereto	12
Liceo “Rosmini” di Trento	10

7.4 Qualora la situazione reale comportasse un ulteriore fabbisogno di personale, la dotazione anzidetta potrà essere potenziata, su richiesta circostanziata del dirigente scolastico.

7.5 Entro il termine fissato per la formazione dell’organico ai fini della mobilità, le istituzioni scolastiche dovranno ricondurre le risorse assegnate, di cui al punto 7.3, alle classi di concorso in base al fabbisogno. Tale operazione interesserà sicuramente i casi di assegnazione a risorse interne (titolari), accordi di rete e scambi professionali. La formazione di ulteriori cattedre dovrà essere concordata con il Servizio provinciale competente, per tener conto della domanda da parte dell’utenza nonché di eventuali situazioni di esubero delle classi di concorso.

7.6 Le risorse che risultano non utilizzate dopo le operazioni di cui al punto precedente, verranno assegnate con nomina fino al termine delle attività didattiche dal dirigente scolastico esclusivamente in presenza di un effettivo bisogno.

7.7 L’organico calcolato al punto 8.3 coprirà anche le esigenze per il terzo periodo (quinto anno) dei percorsi di istruzione del secondo livello.

7.8 Nel caso in cui, presso l’istituzione scolastica, nonostante il rispetto della prassi stabilita all’art. 7.5, si verificasse una situazione di soprannumero dovuta alla mancata attivazione di percorsi scolastici, legata all’assenza di domanda da parte dell’utenza, sarà cura del dirigente scolastico programmare l’attività del personale in esubero, anche per sostituzioni dei colleghi assenti, nel

rispetto del CCPL vigente.

8. Dotazione organica per la Casa circondariale di Trento

8.1 La dotazione organica per gli interventi formativi presso la Casa circondariale di Trento, oltre a quanto previsto all'art. 7.2, è definita con uno specifico atto al fine di garantire l'attuazione delle necessarie intese organizzative tra l'istituzione scolastica di riferimento e la direzione della Casa circondariale medesima.

9. Insegnamento della religione cattolica

9.1 La definizione del numero dei posti in organico relativamente all'insegnamento della religione cattolica è disposta annualmente, per istituzione scolastica autonoma, distintamente per grado di istruzione, tenendo conto del fabbisogno orario di ciascuna classe.

9.2 Previa determinazione del numero dei posti di insegnamento della religione cattolica dell'istituzione scolastica nel suo complesso, si procede alla costituzione di altri posti associando gli spezzoni disponibili tra più istituzioni scolastiche. In tal caso la titolarità della cattedra è assegnata all'istituzione scolastica alla quale è imputato il maggior numero di ore di insegnamento.

9.3 L'assegnazione del docente ai posti e alle sedi di insegnamento avviene nel rispetto di quanto disposto al punto 2.5 del D.P.R. 20 agosto 2012, n. 175.

10. Deroghe

10.1 Con riferimento a situazioni di particolare criticità debitamente rappresentate e motivate dall'istituzione scolastica, i criteri di assegnazione dell'organico di cui agli articoli precedenti, possono essere derogati, evidenziando le ragioni addotte a supporto.

10.2 Per sostenere l'avvio di nuovi percorsi di studio o di particolari progettualità rientranti nell'ambito degli obiettivi provinciali afferenti l'offerta formativa, può essere disposta la concessione di ulteriori risorse a fronte di motivata e formale richiesta da parte del dirigente scolastico, ancorché in linea con le esigenze di contenimento della spesa.

11. Assunzione formale delle assegnazioni di organico

11.1 Tutte le disposizioni relative all'assegnazione della dotazione organica del personale docente nel secondo ciclo di istruzione, ad esclusione dell'organico di religione cattolica, sono formalizzate con determinazione del dirigente del Servizio provinciale competente in materia di istruzione:

- entro il 31 luglio 2025, organico ai fini della mobilità, per il quale si intende l'organico costituito dai soli posti interi dell'organico funzionale, senza gli spezzoni orari;
- entro il 30 novembre 2025, organico funzionale a fine ottobre, per il quale si intende l'organico definitivo costituito da posti interi e spezzoni orari.

TABELLA 1 - CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI STUDENTI ATLETI

Nell'ambito dell'organico funzionale dell'autonomia, assegnato sulla base dei criteri previsti all'art. 6 del presente allegato, ciascuna istituzione scolastica, ai fini di sostenere gli studenti e studentesse che praticano discipline sportive in modo continuativo e sono impegnati in gare di rilievo nazionale/internazionale, con l'intento di accompagnare il successo scolastico dei medesimi, individua una o più figure di docente "tutor sportivo".

La facoltà di definire e organizzare la figura del tutor sportivo è demandata a ciascun dirigente scolastico, fermo restando che deve essere obbligatoriamente individuata per gli studenti che praticano attività sportiva secondo quanto definito dalla tabella seguente (circolare ministeriale n. 2945 di data 2 ottobre 2024 - Allegato 1).

All'interno delle ore di cui al punto 6.1 del presente Allegato, che rispetto all'a.s. 2024/25 sono state integrate, 4 ore per ciascuna fascia devono essere destinate al supporto degli studenti atleti che svolgono attività sportive non rientranti nelle categorie dell'elenco sotto riportato; eventuali ore non necessarie a questo fine possono essere utilizzate per il supporto agli studenti che svolgono le attività rientranti nell'elenco sotto riportato e in subordine per le altre finalità di cui al punto 6 "Organico funzionale dell'autonomia".

	Requisiti sportivi	Soggetti certificatori
1	Rappresentanti delle Nazionali assolute e/o delle relative categorie giovanili. In particolare, per i seguenti sport: Tiro a volo: Rappresentanti delle nazionali giovanili. Tiro con l'arco: Atleti delle divisioni Arco Olimpico e Compound facenti parte dei Gruppi Nazionali Targa, Targa Giovanili e/o Targa Paralimpici 2023;	Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate di riferimento, riconosciute da CONI e CIP
2	Atleti coinvolti nella preparazione dei Giochi Olimpici, Paralimpici e Giovanili (estivi ed invernali). In particolare, per i seguenti sport: Tiro con l'arco: Atleti coinvolti nella preparazione dei Giochi Olimpici, Paralimpici e Giochi Olimpici Giovanili (estivi); gli Atleti coinvolti nel Progetto "Scuola Federale" finalizzato alla preparazione dei Giochi Olimpici estivi;	Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate di riferimento, riconosciute da CONI e CIP
3	Studente riconosciuto quale "Atleta di Interesse Nazionale" dalla Federazione Sportiva o dalla Disciplina Sportiva Associata di riferimento. In particolare, per i seguenti sport: Tiro a volo: inserimento nei seguenti elenchi dell'elenco qualifiche settore giovanile pubblicati sul sito federale: Junior maschile fossa, junior femminile fossa, junior maschile skeet; Tiro con l'arco: atleti delle divisioni Arco Olimpico e Compound partecipanti agli eventi Internazionali Tiro alla Targa all'Aperto previsti dal Calendario Operativo 2024 e 2025; Baseball – Softball: atleti convocati nei raduni di preparazione delle manifestazioni internazionali riconosciute, ancorché non selezionati per la manifestazione stessa, ricadenti nel Requisito 1, esclusi gli atleti partecipanti ai try-out di selezione; atleti selezionati nelle accademie regionali.	Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate di riferimento, riconosciute da CONI e CIP
4	Per gli sport individuali, Atleti compresi tra i primi 36 posti della classifica nazionale per ogni categoria, o anno di nascita, corrispondente agli anni di iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado, secondo le classifiche Federali di riferimento. In particolare, per i seguenti sport sono prese in considerazione solo le seguenti	Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate di riferimento riconosciute da CONI e CIP.

posizioni in classifica:

Ciclismo:

Piazzamento nelle prime 5 posizioni ai Campionati Italiani (per specialità e categoria);

Piazzamento nelle prime 5 posizioni nei Circuiti Nazionali del Settore Fuoristrada e BMX;

Piazzamento nelle prime 3 posizioni nei Campionati Regionali (per specialità e categoria).

Tennis:

Atleti compresi tra i primi 50 posti della classifica nazionale per ogni categoria, o anno di nascita, corrispondente agli anni di iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado secondo le classifiche Federali di riferimento.

Padel e Beach Tennis:

Atleti compresi tra i primi 36 posti della classifica individuale nazionale per ogni categoria, o anno di nascita, corrispondente agli anni di iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado, secondo le classifiche Federali di riferimento.

Sport Rotellistici:

Atleti compresi tra i primi 24 posti della classifica nazionale per ogni categoria, o anno di nascita, corrispondente agli anni di iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado secondo le classifiche Federali di riferimento.

Sport Equestri:

Atleti compresi tra i primi 36 posti della classifica finale del Campionato Italiano Assoluto della categoria giovanile della disciplina di riferimento, con la specifica per le seguenti discipline:

- Salto Ostacoli:

classifica finale del Campionato Italiano Assoluto della categoria giovanile;

Computer List assoluta della categoria giovanile di riferimento (Children, Pony, Juniores, Young Riders).

- Mounted Games:

classifica finale del Campionato Italiano Assoluto Individuale.

Vela:

Atleti che si sono piazzati nel primo 35% delle classifiche dei Campionati italiani giovanili in singolo, in doppio e del Campionato Italiano Classi Olimpiche (CICO);

Atleti che sono nel primo 35% delle graduatorie (ranking) delle Classi Olimpiche, delle Classi di interesse federale, delle Classi con graduatorie superiori a 20 partecipanti;

Atleti che hanno conseguito medaglie in campionati/manifestazioni internazionali con più di 20 partecipanti.

Motociclismo:

Atleti compresi tra i primi 36 posti del ranking nazionale federale di ogni specialità motociclistica, ove presente.

Orientamento:

atleti compresi tra i primi 3 posti dei Campionati Italiani Individuali di CO, MTBO e SCIO (DF 290/2022).

Motonautica:

atleti partecipanti ai Campionati Nazionali o Internazionali.

Tiro a volo (ente certificatore FITAV nazionale):

atleti compresi tra i primi 10 posti del Campionato Italiano del settore

	giovanile 2024 delle seguenti qualifiche: • Esordienti maschili e femminili Fossa Olimpica; • Giovani Speranze maschili e femminili Fossa Olimpica; • Allievi e Allieve Fossa Olimpica; • Esordienti maschili e femminili Skeet; • Allievi skeet; • Junior femminile Skeet. Tiro con l'arco: Atleti delle divisioni Arco Olimpico, Compound e Arco Nudo compresi nelle prime 16 posizioni delle graduatorie nazionali finalizzate alla partecipazione ai Campionati Italiani Targa all'Aperto e Targa all'Aperto Paralimpici 2024; compresi altresì i detentori del Titolo Italiano Targa all'Aperto e Targa all'Aperto Paralimpico 2024 di categoria delle divisioni Arco Olimpico, Compound e Arco Nudo. Canoa-kayak: Per le imbarcazioni individuali C1/K1 e per le discipline riconosciute dall' ICF (SUP e COR): Raggiungimento della finale o piazzamento entro il nono posto nei Campionati Italiani di categoria. Valevole per le categorie Ragazzi, Junior, Under 23 e Senior. Piazzamento nelle prime tre posizioni nella Finale del Canoa Giovani e/o Meeting delle Regioni. Valevole per la categoria Cadetti B. Per le imbarcazioni K2-C2/K4 o le squadre dello Slalom e della Discesa: Piazzamento nelle prime tre posizioni nei Campionati Italiani di categoria. Valevole per le categorie Ragazzi, Junior, Under 23 e Senior. Golf: Atleti che, al 30 novembre 2024, hanno raggiunto il numero minimo di giri richiesti dal Manuale Azzurro, riferiti all'anno di nascita (cfr. www.federgolf.it - Regolamenti Tecnici) e che si trovano tra i primi 36 posti (esclusi GIN) del Ranking Nazionale, filtrato per ogni singolo anno di nascita corrispondente agli anni di iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado. I Giocatori e le Giocatrici di Interesse Nazionale non sono considerati ai fini del calcolo della 36ma posizione. Pesistica: Atleti che hanno ottenuto il piazzamento tra il 1° e il 10° posto nella rispettiva categoria di peso (della classe di età di appartenenza) ricompresa nelle "Ranking List FIPE" stilate al momento della richiesta. Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi: Showdown: primi 64 posti ranking list nazionale Maschile e 32 posti ranking Femminile Blind Tennis: primi 16 posti ranking list nazionale per categoria (B1 – B2 -B3) Judo: primi 10 posti per ciascuna categoria di peso.	
5	Per gli sport di squadra, Atleti che partecipano ai Campionati Nazionali di Serie A, A1, A2 e B, inclusi Campionati di Eccellenza equiparabili al maggiore campionato nazionale. In particolare, per i seguenti sport sono prese in considerazione le categorie: Calcio maschile: • Serie A, B e C; • Primavera; • Campionato Nazionale Sperimentale Under 18 Serie A e B; • Campionati Nazionali Under 17, Under 16, Under 15 Serie A, B, C. • Campionato Nazionale Serie D; • Campionato Nazionale Juniores (U.19); • Atleti che partecipano ad attività di selezione e/o rappresentativa nazionale e/o regionale. Calcio femminile: • Serie A, B e C;	Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate o Leghe di riferimento (o relativi Comitati/Coordinamenti regionali dalle stesse delegate), riconosciute da CONI e CIP.

- Campionati Nazionali Primavera, Under 17 e Under 15;
- Atleti che partecipano ad attività di selezione e/o rappresentativa nazionale e/o regionale.

Calcio a 5 maschile e femminile:

- Campionati Nazionali Serie A, A2 e B;
- Campionato Nazionale Juniores (Under19);
- Atleti che partecipano ad attività di selezione e/o rappresentativa nazionale e/o regionale.

Pallavolo:

- Serie A1, A2, A3, B, C maschile e Serie A1, A2, B1, B2, C femminile;
- Campionati giovanili di categoria: atleti che nella stagione agonistica 2023-24 abbiano partecipato con la propria squadra ad una Finale Nazionale.

Beach Volley:

- atleti che nella stagione agonistica 2023-24 abbiano partecipato con la propria squadra alle Finali Nazionali giovanili di Beach Volley;
- atleti che abbiano preso parte ad una tappa del Campionato assoluto.

Pallacanestro:

- Serie A, A2 e B maschile; Serie A1 e A2 femminile;
- Campionati maschili Eccellenza Under 19, Under 17, Under 15 (per le Regioni in cui sono previsti);
- Campionati maschili Gold, Under 19, Under 17, Under 15 (per le regioni dove non è prevista la categoria Eccellenza);
- Campionati femminili Under 19, Under 17, Under 15.

Rugby:

- Serie A Elite maschile e femminile;
- Serie A maschile e femminile;
- Serie B maschile
- Campionato Under 18, e Under 16 maschile;
- Campionato Under 18 e Under 16 femminile.

Pallanuoto:

- Serie A1, A2, B, C e Promozione Maschile;
- Serie A1, A2, B Femminile;
- Campionati giovanili di categoria Juniores, Allievi e Ragazzi

Sport Rotellistici:

- Hockey Pista: Serie A1, A2.
- Hockey Inline: Serie A, B.

Ginnastica:

- Campionato di Insieme Gold GR.

Vela:

- Atleti appartenenti alle squadre Nazionali assolute e giovanili nel corrente anno scolastico.

Baseball - Softball:

- atleti che partecipano ai Campionati di Serie A e B baseball e baseball per ciechi;
- atlete che partecipano ai Campionati di Serie A1 e A2 softball;
- atleti che nella stagione agonistica appena terminata, risultavano tesserati con una società che ha preso parte alle Final Four dei Campionati Giovanili;
- atleti che partecipano al Campionato di Serie C Baseball e atlete che partecipano al Campionato di Serie B Softball.

Hockey su Ghiaccio:

	• Campionati Senior Maschili: ICE Hockey League, IHL Serie A/AHL e IHL; • Campionato Senior Femminile: IHLW • Campionati Giovanili: Campionati Nazionali U19 e U16. Canoa Polo: Per le squadre agonistiche non professionistiche di Canoa Polo: Piazzamento nelle prime tre posizioni nei Campionati Italiani di categoria (Classifica Play off dove prevista). Valevole per tutte le categorie previste dal regolamento della Canoa Polo. Pallamano: Serie A1 e A2 femminile; Serie A gold, A silver, A bronze e B maschile Categorie giovanili: U20 maschile e femminile, U 17 maschile e femminile e U15 maschile e femminile Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi: Campionato Calcio a 5 B1 (serie unica) Campionato Calcio a 5 B2/3 (serie unica) Campionato Italiano Goalball (serie unica)	
--	--	--

Allegato C)

DISPOSIZIONI COMUNI PER IL PRIMO E IL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE – a.s. 2025/2026

1. Bisogni educativi speciali

1.1 Le istituzioni scolastiche garantiscono il diritto allo studio e il successo formativo di tutti gli studenti e le studentesse e in particolare promuovono l'inclusione e la piena partecipazione alla vita scolastica e all'apprendimento da parte degli studenti e delle studentesse con bisogni educativi speciali.

1.2 Secondo quanto previsto dall'articolo 3 del D.P.P. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg "Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali", gli interventi di cui al presente articolo sono rivolti in particolare all'inclusione degli studenti e delle studentesse che:

a) si trovano in situazioni di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e di quanto previsto all'articolo 4 bis, comma 2, della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8, "Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone con disabilità", accertate secondo quanto previsto dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 392 del 18 marzo 2022 e n. 357 del 28 marzo 2024;

b) presentano un disturbo specifico di apprendimento (DSA) certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico", secondo le indicazioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1944 del 27 novembre 2020;

c) presentano situazioni di svantaggio o difficoltà di apprendimento determinate da particolari condizioni sociali, culturali o ambientali tali da compromettere in modo significativo la frequenza e il positivo svolgimento del percorso di istruzione e formazione e per le quali sia stato previsto un progetto educativo personalizzato (PEP).

1.3 La predetta inclusione avviene attraverso l'utilizzo di un insieme di risorse umane e finanziarie (docenti di sostegno, assistenti educatori provinciali e servizi di inclusione scolastica); il monte ore settimanale complessivo da ripartire fra le istituzioni scolastiche è determinato in continuità con gli standard garantiti nei 5 anni scolastici precedenti, secondo un principio di appropriatezza; pertanto, per ciascun grado di scuola, tale monte ore viene così individuato:

media delle ore settimanali assegnate nei 5 anni scolastici precedenti (calcolata sulla somma delle ore di docenza, assistenza educativa provinciale e servizi di inclusione scolastica)	: (diviso)	media del numero di studenti e studentesse con disabilità certificata presenti nel Sistema anagrafe alunni alla data delle ultime assegnazioni dei medesimi 5 anni scolastici	x (per)	numero di studenti e studentesse con disabilità certificata presenti nel Sistema anagrafe alunni al momento della formazione delle classi
--	------------	---	---------	---

1.4 La ripartizione del monte ore determinato secondo quanto previsto al paragrafo 1.3 tra i singoli istituti avviene in relazione ai seguenti elementi, adeguatamente ponderati:

a) numero di studenti e studentesse con certificazione di disabilità senza comprovata gravità;

b) numero di studenti e studentesse con certificazione di disabilità con comprovata gravità;

c) numero di studenti e studentesse con certificazione di disturbo specifico di apprendimento (DSA);

d) numero di studenti e studentesse in situazioni di svantaggio per le quali sia stato previsto un

progetto educativo personalizzato (PEP);

e) “fattore di complessità”, rappresentato dal numero studenti e studentesse iscritti complessivamente presso l’istituto, incrementato in ragione dell’incidenza - sul totale degli iscritti - del numero delle certificazioni di disabilità (con e senza gravità), degli studenti e delle studentesse con certificazione DSA, in situazione di svantaggio o per i quali sia stato previsto un progetto personalizzato (PEP o PDP) e del numero di plessi.

1.5 Il monte ore da assegnare alle singole istituzioni scolastiche, come calcolato al punto 1.4, viene quindi ripartito fra le diverse risorse in relazione alle varie tipologie di bisogni (come definiti al punto 1.2) stabilendo, per quanto di interesse del presente provvedimento, la quota di ore da destinare alla docenza di sostegno, nel limite degli stanziamenti di bilancio e tenuto conto di quanto riportato ai successivi punti 1.6. e 1.7.

1.6 Le ripartizioni di cui ai punti precedenti vengono definite sulla base dei dati risultanti dal Sistema informativo della scuola trentina– Anagrafe Studenti (SAA) e tengono conto delle richieste formulate dai singoli istituti nel Piano di intervento previsto all’articolo 9, commi 1 e 2, del sopra citato D.P.P. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg., predisposto dall’istituto e trasmesso all’amministrazione provinciale attraverso apposita sezione del Sistema Informativo della scuola trentina – Organico Docenti (SOD), entro i termini assegnati dalla struttura provinciale competente in materia di istruzione. Il Piano di intervento deve garantire l’utilizzo delle risorse professionali più adeguate in base al progetto educativo personalizzato dello studente (art. 86, comma 3 della legge provinciale sulla scuola),

1.7 Secondo quanto previsto dall’articolo 86, comma 3, della legge provinciale sulla scuola, nonché dall’articolo 9 del D.P.P. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg, alle istituzioni scolastiche, a integrazione dell’organico assegnato in applicazione di quanto previsto dagli Allegati A) e B), è riconosciuta una dotazione organica di docenti di sostegno in misura non inferiore a un docente ogni cento studenti iscritti, per l’inclusione degli studenti e delle studentesse con accertata condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 nonché di quanto previsto all’articolo 4 bis, comma 2 della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 “Disposizioni per l’attuazione delle politiche a favore delle persone con disabilità”.

1.8 L’organico ai fini della mobilità è costituito da posti interi e per l’anno scolastico 2025/2026 è determinato arrotondando per difetto all’unità il monte orario settimanale risultante dall’applicazione dei parametri di cui al precedente punto 1.5. Al raggiungimento di un monte ore teorico settimanale pari a 12 ore nella scuola primaria e pari a 9 ore nella scuola secondaria di primo e di secondo grado viene assegnato un posto intero. Per la scuola secondaria di secondo grado, per garantire maggiore flessibilità e accompagnamento nei percorsi individualizzati degli studenti e delle studentesse con disabilità certificata, alla luce di quanto previsto all’articolo 59 della legge provinciale sulla scuola con riferimento ai passaggi tra i percorsi formativi, l’organico di sostegno ai fini della mobilità è determinato nella misura massima dell’80% del monte orario settimanale risultante dall’applicazione delle disposizioni di cui al punto 1.5. Nella determinazione dell’organico docenti di sostegno ai fini della mobilità si assicura il mantenimento dei posti eventualmente necessari alla salvaguardia delle titolarità, nei casi in cui le richieste formulate dai singoli istituti nel Piano di intervento richiamato al punto precedente evidenzino la necessità di garantire la continuità didattica e il funzionamento dei servizi scolastici.

1.9 Secondo quanto previsto dall’articolo 86, comma 3 della legge provinciale sulla scuola, dopo l’avvio delle attività didattiche, in ragione di eventuali nuove certificazioni di studenti e studentesse con disabilità certificata ai fini dell’inclusione scolastica, o in relazione a particolari necessità alle quali l’istituzione scolastica non sia in grado di far fronte né con l’organico funzionale e con le

risorse finanziarie già assegnate, anche ai sensi dell'articolo 112 della legge provinciale sulla scuola, né con la propria organizzazione interna, l'amministrazione provinciale valuta la possibilità di un'integrazione di organico, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

1.10 Al fine di garantire il coordinamento complessivo delle attività a favore dell'inclusione (referente per l'inclusione), è riconosciuta a ciascuna istituzione scolastica un'assegnazione aggiuntiva fino ad un massimo del 5% del monte orario complessivamente assegnato. Tale assegnazione non è disposta qualora la risultanza sia inferiore a due unità orarie.

2. Intercultura

2.1 L'attuazione degli interventi a favore degli studenti e studentesse provenienti da contesti migratori, finalizzati a favorire l'accoglienza, l'alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua italiana, della comunicazione e dello studio, avviene, secondo quanto previsto dall'articolo 75 della legge provinciale sulla scuola e dall'articolo 5, comma 1, del D.P.P. 27 marzo 2008, n. 8-115/Leg, "Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale", avvalendosi delle seguenti risorse professionali:

- a) referente per le iniziative interculturali (articolo 6 D.P.P. n. 8-115/Leg del 2008);
- b) facilitatore linguistico (articolo 7 D.P.P. n. 8-115/Leg del 2008), quale docente per l'insegnamento dell'italiano come lingua seconda;
- c) mediatore interculturale (articolo 8 D.P.P. n. 8-115/Leg del 2008).

2.2 Ai fini della definizione della dotazione organica di cui all'articolo 86, comma 4, della legge provinciale sulla scuola, in continuità con la dotazione di organico docente assegnato negli anni scolastici precedenti, tenuto conto dell'andamento delle iscrizioni di studenti e studentesse con cittadinanza non italiana e dell'esigenza di accompagnare il completamento del percorso formativo dei medesimi, con un'attenzione particolare al primo ciclo, il monte ore complessivo a disposizione delle istituzioni scolastiche per le figure docenti di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 2.1, è stabilito complessivamente in n. 960 ore settimanali, così ripartite:

- n. 710 ore di docenza settimanali per il primo ciclo di istruzione;
- n. 200 ore di docenza settimanali per il secondo ciclo di istruzione;
- n. 50 ore di docenza settimanali per sopraggiunte necessità durante l'anno scolastico.

2.3 Le ore di docenza assegnate alle singole istituzioni scolastiche sulla base di quanto stabilito al punto 2.2, sono distinte in referente per le iniziative interculturali e in facilitatore per l'insegnamento dell'italiano come lingua seconda (lingua della comunicazione e lingua dello studio), dando priorità all'attività di insegnamento dell'italiano come lingua seconda. Le risorse destinate al referente per le iniziative interculturali, possono essere utilizzate per integrare le ore di laboratorio di italiano L2.

2.4 Fatto salvo quanto previsto al punto 1.5, il monte ore a favore del primo ciclo di istruzione di cui al punto 2.2, è ripartito tra le istituzioni scolastiche in base al numero di studenti con cittadinanza non italiana e al numero di studenti con cittadinanza non italiana neo-arrivati (da meno di due anni), così come risultanti dall'Anagrafe Unica Studenti, tenuto conto delle richieste presentate dalle istituzioni scolastiche nell'apposita sezione del Sistema Organico Docenti – SOD.

2.5 Nell'ambito del monte ore a favore del primo ciclo di istruzione, di cui al punto 2.2 del presente articolo, sono riservate:

- a) fino a un massimo di 50 ore settimanali da ripartire tra le istituzioni scolastiche in relazione a particolari complessità (minori di età richiedenti protezione internazionale, minori di età non accompagnati, plessi/sedi con alta presenza di studenti con cittadinanza non italiana);
- b) fino a un massimo di 50 ore settimanali da ripartire tra le istituzioni scolastiche capofila di

rete, in presenza di un accordo di rete sottoscritto dalle singole istituzioni scolastiche del territorio, volto a garantire un servizio continuativo di consulenza, di coordinamento delle attività di rete, di accoglienza, di orientamento scolastico e bilancio delle competenze e di insegnamento dell'italiano come lingua seconda (lingua della comunicazione e lingua dello studio).

2.6 Il monte ore a favore del secondo ciclo di istruzione di cui al punto 2.2 del presente articolo, è ripartito, tenuto conto delle richieste presentate dalle istituzioni scolastiche nell'apposita sezione del Sistema Organico Docenti – SOD, tra le istituzioni scolastiche come di seguito indicato:

- a) fino a un massimo di 80 ore settimanali da ripartire tra le istituzioni scolastiche capofila di rete (in presenza di un accordo di rete sottoscritto dalle singole istituzioni scolastiche del territorio, volto a garantire un servizio continuativo di consulenza, di coordinamento delle attività di rete, di accoglienza, di orientamento scolastico e bilancio delle competenze, di insegnamento dell'italiano come lingua seconda - lingua della comunicazione e lingua dello studio), in base al numero di studenti con cittadinanza non italiana e numero di studenti con cittadinanza non italiana neo-arrivati (da meno di due anni), come risultanti dall'Anagrafe Unica Studenti, nonché dalla presenza di minori di età richiedenti protezione internazionale e di minori di età non accompagnati.
- b) la restante quota di ore settimanali da ripartire tra le istituzioni scolastiche dando priorità a quelle che non possono beneficiare, per ragioni territoriali, di una rete di scuole, in base al numero di studenti con cittadinanza non italiana e al numero di studenti con cittadinanza non italiana neo-arrivati (da meno di due anni), come risultanti dall'Anagrafe Unica Studenti, nonché dalla presenza di minori di età richiedenti protezione internazionale e di minori di età non accompagnati.

2.7 In considerazione della diffusa fragilità in ambito matematico dovuta alla complessità legata all'acquisizione della lingua astratta dello studio, in via sperimentale, per l'a.s. 2025/2026, è previsto un monte ore complessivo pari a 24 ore settimanali di matematica, da assegnare su richiesta delle istituzioni scolastiche capofila di rete, che attivino laboratori di matematica di rete, come di seguito indicato:

- a) fino a un massimo di 8 ore di matematica per la scuola secondaria di primo grado a disposizione delle istituzioni scolastiche del primo ciclo capofila di rete;
- b) la restante quota a disposizione delle istituzioni scolastiche capofila di rete del secondo grado.

Al termine dell'anno scolastico sarà cura delle istituzioni scolastiche capofila di rete presentare una breve relazione circa gli esiti delle attività effettuate a seguito di tale assegnazione.

2.8 Le istituzioni scolastiche comunicano nel dettaglio, secondo le modalità e nei tempi indicati dalla struttura competente in materia di inclusione, l'attuazione degli interventi a favore degli studenti e studentesse provenienti da contesti migratori (attuazione del Piano di intervento).

3. Organico a sostegno della complessità delle classi

3.1 A supporto delle istituzioni scolastiche nella gestione della complessità delle classi, è assegnata un'ulteriore quota di organico, rientrante nell'organico funzionale dell'autonomia di ciascuna istituzione scolastica, definita in base alla media di studenti per classe complessiva dell'istituto (con riferimento ai dati acquisiti per la determinazione dell'organico docenti ai fini della mobilità). Tale dotazione complessiva, pari ad un massimo di 400 ore settimanali, è ripartita tra le istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo di istruzione come specificato nella tabella che segue:

Media studenti per classe per istituto	Ore assegnate
Oltre i 16 e fino a 18	5
Fino a 19	6
Fino a 20	7
Oltre i 20	8

4. Scuola in ospedale e Istruzione domiciliare

4.1 Al fine di assicurare un effettivo diritto all'istruzione a tutti gli studenti e le studentesse impossibilitati a frequentare la scuola a causa di gravi malattie o infortuni, la Provincia autonoma di Trento mette a disposizione, nell'ambito del proprio territorio, due tipologie di servizi scolastici alternativi, la Scuola in ospedale (SIO) e l'Istruzione domiciliare (ID), così come declinati nelle Linee guida approvate con deliberazione della Giunta provinciale.

4.2 Scuola in ospedale: all'Istituto comprensivo Trento 4, individuato dalla Giunta provinciale quale scuola polo di riferimento per l'intero territorio provinciale, è assegnata una dotazione organica fino a due posti di di scuola primaria e a una cattedra di scuola secondaria di primo grado da destinare a favore di studenti e studentesse impossibilitati a frequentare la scuola in quanto ricoverati presso il presidio ospedaliero di Trento. Detto servizio è svolto nel rispetto delle esigenze di cura, dei tempi di svolgimento delle terapie e delle prestazioni diagnostiche e assistenziali e garantisce l'insegnamento delle discipline di base. Nel caso di degenze lunghe, non inferiori a 30 giorni anche non continuativi, e considerata la presenza nella SIO dei soli docenti del primo ciclo, è possibile attivare per le discipline di base e di indirizzo del secondo ciclo un progetto personalizzato di istruzione domiciliare con la scuola di provenienza, secondo quanto previsto al punto 4.3 e utilizzando anche tecnologie digitali che consentano il collegamento con la classe di appartenenza.

In caso di ricovero in strutture ospedaliere del sistema sanitario provinciale e nazionale o in altri luoghi di cura del sistema sanitario provinciale e nazionale, in cui non è presente una sezione scolastica, è possibile attivare, nel caso di degenze lunghe non inferiori a 30 giorni anche non continuativi, progetti di istruzione domiciliare con la scuola di provenienza, secondo quanto previsto al punto 4.3. L'istituzione scolastica ha comunque cura di valutare le opportune forme di raccordo a supporto dello studente/studentessa anche attraverso l'impiego di tecnologie digitali che consentano il collegamento con la classe di appartenenza.

4.3 Istruzione domiciliare: sulla base di idonea e dettagliata certificazione sanitaria che attesta l'impossibilità per lo studente o la studentessa di frequentare la scuola per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni anche non continuativi, in accordo con la famiglia e il servizio sanitario di riferimento, è possibile attivare un progetto personalizzato di assistenza e tutoraggio da attuare nell'ambito della dotazione organica assegnata, impiegando anche tecnologie digitali e utilizzando:

- la flessibilità garantita dell'organico funzionale di istituto;
- le ore di recupero derivanti dalla fissazione dell'unità di lezione in misura inferiore ai 60 minuti;
- le ore di potenziamento formativo previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro.

Per gli studenti e le studentesse con accertata condizione di disabilità ai sensi della L.104/92 impossibilitati a frequentare la scuola, ricorrendo le condizioni suddette, l'istruzione domiciliare è garantita prioritariamente dalla docenza di sostegno dell'istituzione scolastica, in coerenza con il piano educativo individualizzato (PEI).

Laddove le istituzioni scolastiche dimostrino che la dotazione organica assegnata non consente di

assicurare lo svolgimento delle attività previste dal progetto, possono essere richieste all'Amministrazione scolastica provinciale risorse aggiuntive di organico nella misura massima di 6 ore settimanali, da assegnarsi secondo le seguenti modalità:

- come ore eccedenti;
- come ore a completamento di incarico già assegnato o nuovo incarico al personale a tempo determinato.

Le risorse integrative di organico sono assegnate esclusivamente per il periodo corrispondente alla durata del progetto. Le istituzioni scolastiche provinciali sono tenute a dimostrare la gestione del progetto attraverso la compilazione di uno specifico modello elaborato dall'Amministrazione scolastica provinciale, in cui sono descritte in modo articolato le attività svolte e le risorse impiegate. Tale modello deve essere presentato entro la fine dell'anno scolastico a cui si riferisce l'attività svolta; per motivate esigenze può essere richiesta una proroga di tale termine fino al 30 settembre.